



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

**Fondazione  
Nazionale dei  
Commercialisti**

**INFORMATIVA PERIODICA**

# Fiscalità

28 novembre 2017

## Indice

Presentazione	2
Attività del CNDCEC	4
Documenti	18
Progetti	19

## Presentazione

Cara/o collega,

abbiamo il piacere di presentarti il secondo numero dell'Informativa periodica dell'Area "Fiscalità" che segue quella pubblicata nello scorso mese di agosto con la quale è stata portata all'attenzione dei colleghi la prima versione del documento "*La fiscalità delle imprese OIC adopter*", predisposto dallo specifico Gruppo di Lavoro, e che, il 30 ottobre u.s., è stato pubblicato nella sua versione estesa sul sito *internet* del CNDCEC (il *link* per il *download* è riportato nella sezione "Documenti di ricerca" della presente Informativa).

In questo secondo numero dell'Informativa è nostra intenzione dare notizia dell'intensa attività istituzionale che il Consiglio Nazionale, sin dal suo insediamento nel febbraio scorso, ha svolto nella specifica area di delega della "Fiscalità".

L'Informativa è suddivisa in tre Sezioni.

Nella prima, denominata "**Attività del CNDCEC**", sono riepilogate le diverse attività istituzionali svolte dal CNDCEC nell'area "Fiscalità", tra cui si segnalano le audizioni parlamentari, le proposte di legge, le richieste di modifica normativa e gli altri interventi istituzionali effettuati per il differimento dei termini e/o la segnalazione di criticità relative agli adempimenti di periodo.

Nella seconda sezione, denominata "**Documenti**", sono inseriti i documenti di ricerca, le indagini e gli altri contributi pubblicati dal CNDCEC e dalla FNC nell'area "Fiscalità".

La sezione "**Progetti**" è destinata, infine, ad illustrare le altre iniziative intraprese dal CNDCEC nell'area di delega in oggetto che prevedono l'istituzione di Tavoli tecnici o Gruppi di lavoro per lo studio e l'approfondimento di tematiche specifiche, composti, oltre che da esperti della materia, anche da colleghi ed altri interlocutori istituzionali.

Come si potrà constatare, la presente Informativa è frutto della volontà di condividere con tutti i colleghi un percorso comune che è stato avviato da pochi mesi e che abbiamo intenzione di sviluppare adeguatamente nel corso di questo mandato.

È uno strumento di facile consultazione, che prevede la possibilità di recuperare i documenti richiamati tramite i collegamenti ipertestuali in essa inseriti, in modo da "ridurre" i relativi tempi di ricerca.



**PRESENTAZIONE**

Si spera di offrire, in tal modo, uno strumento agile, rapido e di efficace comunicazione e diffusione delle iniziative, degli studi e dei prodotti dell'area "Fiscalità" del CNDCEC, nonché successivamente anche delle novità normative e di prassi in materia, a beneficio di tutti i colleghi.

Essendo uno strumento di condivisione, saremo lieti di ricevere, per il tramite del proprio Ordine territoriale di iscrizione, consigli e suggerimenti per migliorare questa iniziativa e per fornire un prodotto sempre più rispondente alle esigenze della nostra Professione.

**Gilberto Gelosa e Maurizio Postal**

*Consiglieri Nazionali con delega alla Fiscalità*



## Attività del CNDCEC

### AUDIZIONI

#### [Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel settore fiscale](#)

In data 8 marzo 2017, il CNDCEC è stato audito dalla Commissione parlamentare per la semplificazione (organismo bicamerale) al fine di offrire il proprio contributo in merito all'indagine conoscitiva sul tema delle "semplificazioni possibili nel settore fiscale".

Al fine di migliorare la gestione complessiva degli adempimenti fiscali, il CN ha tra l'altro proposto alla Commissione la modifica dell'attuale obbligo comunicativo dei dati delle fatture emesse e ricevute, chiedendo che lo stesso torni ad avere periodicità annuale, possa essere assolto in forma semplificata e assicurati le premialità in termini di priorità nei rimborsi e di riduzione dei termini per l'accertamento previste dalla legge in favore di coloro che eseguono lo stesso adempimento, in base all'opzione di cui al D.Lgs. 127/2015.

Con le stesse finalità semplificatorie è stata proposta l'unificazione delle deduzioni dalla base imponibile IRAP legate al fattore lavoro e la standardizzazione delle delibere comunali in materia di IMU e TASI aventi ad oggetto la fissazione delle aliquote e della fattispecie agevolate, nonché la standardizzazione delle modalità di trasmissione di tali delibere al Dipartimento delle finanze del MEF.

Tra le richieste avanzate vi è stata anche quella dell'eliminazione dell'obbligo di stampa dei registri IVA, nonché quella di proroga automatica dei termini degli adempimenti tributari in presenza di ritardi nella messa a

disposizione delle specifiche tecniche necessarie all'effettuazione degli adempimenti.

È stato inoltre proposto l'utilizzo del solo modello F24 per tutti i versamenti d'imposta, rivedendo altresì i limiti alla compensazione dei crediti (riportati nel modello stesso).

Sul tema della fatturazione elettronica è stato suggerito di agevolare la diffusione attraverso meccanismi premiali riconosciuti a coloro che, oltre ad emettere le fatture in formato elettronico, si dotino di un visto di conformità delle dichiarazioni presentate ai dati trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate rilasciato dai Commercialisti e dagli altri soggetti attualmente abilitati al rilascio del visto.

È stata infine richiesta l'abrogazione di tutti gli adempimenti tributari superflui o comunque scarsamente efficaci ai fini dell'attività di accertamento, nonché la razionalizzazione del calendario delle "scadenze", quale passaggio fondamentale per una effettiva semplificazione del sistema tributario.

#### [Proposte di modifica normativa in materia di nuovo regime semplificato ed IRI](#)

In data 21 marzo 2017, il CNDCEC ha presentato al Ministero dell'economia e delle finanze alcune proposte di modifica legislativa in merito al nuovo regime di determinazione del reddito per le imprese in contabilità semplificata, regime che prevede che il reddito d'impresa del primo periodo di imposta in cui si applica il nuovo criterio di cassa sia ridotto del valore fiscale delle rimanenze finali che



## ATTIVITÀ DEL CNDCEC

hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il criterio di competenza (art. 1, comma 18, L. 232/2016).

La transizione dal criterio di competenza a quello di cassa comporta perciò la rilevanza, come componente negativo del reddito di impresa 2017, delle rimanenze finali, il che in molti casi determinerà una chiusura dell'esercizio 2018 in perdita. Tale perdita non sarà, però, riportabile negli anni successivi per effetto del divieto in tal senso attualmente previsto dall'art. 8, comma 3, del TUIR per i soggetti in contabilità semplificata.

Al fine di evitare effetti distorsivi, è stata quindi proposta l'introduzione di una norma che riconosca anche alle imprese in contabilità semplificata la possibilità di computare le perdite in diminuzione del reddito conseguito nell'esercizio d'impresa dei periodi di imposta successivi.

Riguardo, poi, al nuovo regime di tassazione separata del reddito di impresa previsto dall'art. 55-bis del TUIR (c.d. "IRI"), è stato rilevato come il testo normativo allora vigente non disciplinava il trattamento fiscale delle riserve formate con utili assoggettati ad IRI che residuavano all'atto della fuoriuscita dal regime o in sede di cessazione dell'attività. Tali utili, in assenza dei necessari correttivi, avrebbero finito infatti per ricevere un trattamento penalizzante, derivante dal fatto che gli stessi, dopo aver scontato un'imposta pari al 24 per cento, sarebbero risultati, all'atto della loro distribuzione successiva alla fuoriuscita dal regime, nuovamente imponibili nel loro intero ammontare, nonostante la sopraggiunta impossibilità della loro deduzione dalla base imponibile IRI.

Si è proposta, pertanto, l'eliminazione del rilevato fenomeno di doppia imposizione economica del reddito attraverso il sistema dell'esenzione già previsto per i dividendi ovvero attraverso il sistema dell'imputazione, ossia prevedendo il riconoscimento di un credito di imposta in capo al socio in misura pari all'IRI assolta dalla società sull'utile distribuito.

Quest'ultima proposta è stata prontamente recepita dal legislatore con l'art. 58, comma 1, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (conv. dalla L. 96/2017) che ha inserito nell'art. 55-bis del TUIR il nuovo comma 6-bis (v. *infra* nel testo, "Risultati conseguiti").

[Istituzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni \(Proposta di legge A.C. n. 4440\)](#)

In data 10 maggio 2017, il CNDCEC è stato audito presso la VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati per formulare le proprie osservazioni sulla proposta di legge (A.C. n. 4440) di istituzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. ISA).

Il CN, nell'esprimere il proprio apprezzamento per l'impianto complessivo del provvedimento, ispirato ad una logica di premialità anziché di accertamento, ha suggerito alla Commissione parlamentare proposte emendative finalizzate a migliorare alcuni aspetti peculiari della nuova disciplina.

Oltre alla richiesta di coinvolgere gli ordini professionali e le organizzazioni economiche di categoria nelle "fasi di progettazione, realizzazione e costruzione degli indici" (art. 4), sono state proposte modifiche al regime premiale (art. 5) nonché un'applicazione generalizzata di quest'ultimo per tutte le



## ATTIVITÀ DEL CNDCEC

attività economiche svolte dal contribuente (si ricorda che, per quanto concerne gli studi di settore, le categorie professionali sono state quasi sempre escluse dal regime premiale attualmente previsto).

Tali richieste sono state quasi integralmente recepite nell'art. 9-bis del D.L. 50/2017 (conv. dalla L. 96/2017) (v. *infra* nel testo, "Risultati conseguiti").

[Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale](#)

In data 18 ottobre 2017, il CNDCEC è stato auditato dalla Commissione parlamentare di vigilanza sull'Anagrafe tributaria (organismo bicamerale) nell'ambito dell'indagine conoscitiva avviata sul tema della razionalizzazione delle banche dati pubbliche.

L'integrazione e la razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria rappresenta, ormai da tempo, lo strumento principale per la realizzazione di obiettivi prioritari per il nostro Paese, in particolare per quanto attiene il contrasto all'evasione fiscale.

In quella sede, oltre a sottolineare il rilevante contributo che i commercialisti hanno dato alla digitalizzazione del sistema fiscale del nostro Paese (sviluppo testimoniato dal *trend* di crescita esponenziale del numero di documenti trasmessi da questi ultimi in via telematica) con conseguente riduzione della spesa aggregata sostenuta dal sistema pubblico italiano per le funzioni fiscali, è stato denunciato il moltiplicarsi degli obblighi comunicativi a carico degli operatori

economici e dei loro intermediari (il tutto in palese contrasto con le raccomandazioni che lo Stato italiano ha di recente ricevuto dagli organismi internazionali, quali FMI e OCSE).

A tal proposito, è stata ricordata – solo per citare gli obblighi di più recente introduzione – la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. *spesometro*), trasformata con il D.L. 193/2016 da obbligo comunicativo da effettuarsi con periodicità annuale e in forma semplificata, ad obbligo trimestrale (semestrale per il solo 2017) avente ad oggetto i dati di tutte le fatture emesse e ricevute nel periodo di riferimento, comprese le relative variazioni, nonché delle bollette doganali, senza alcuna possibilità di aggregazione dei dati.

A seguire, è stato ricordato anche l'obbligo di comunicazione dei dati da riportare nella dichiarazione dei redditi precompilata, come le Certificazioni Uniche e le comunicazioni dei principali oneri deducibili e detraibili.

Riguardo, infine, all'eventuale introduzione di ulteriori obblighi comunicativi, è stato anche in quella sede ricordato che ad avviso del CNDCEC il sistema da preferire resta invece sempre quello facoltativo di tipo premiale e che l'ipotesi di estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica anche ai rapporti "business to business" (c.d. B2B) dovrebbe essere preceduta, in ogni caso, da un congruo periodo di sperimentazione in cui poter collaudare le procedure e permettere, altresì, ai soggetti interessati di dotarsi degli strumenti tecnici necessari.

**PROPOSTE NORMATIVE**

In adempimento dei propri compiti istituzionali, il CNDCEC ha presentato ai competenti organi istituzionali (Commissioni parlamentari, MEF, Agenzia delle entrate, etc.)



## ATTIVITÀ DEL CNDCEC

ed in diversi contesti (audizioni, tavoli tecnici, incontri istituzionali) alcune proposte di legge e/o emendamenti su tematiche di interesse non solo per la professione del Commercialista, ma aventi, più in generale, l'obiettivo di semplificare e di migliorare la gestione degli obblighi e degli adempimenti in materia fiscale per tutti i contribuenti.

Con tali finalità sono state presentate, da ultimo nel corso dell'*iter* di approvazione della manovra di bilancio 2018, le seguenti proposte normative.

### **Norme per la diffusione della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti**

È stata proposta una norma volta a favorire la diffusione della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti attraverso l'introduzione di un regime premiale a carattere opzionale per coloro che emettono tutte le loro fatture in formato elettronico e, sussistendone i presupposti, trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi, e che corredano le dichiarazioni presentate ai fini dell'IVA, delle imposte sui redditi e dell'IRAP del visto di conformità di cui all'art. 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 241/1997 nonché di un'attestazione, rilasciata dai Commercialisti e dagli altri soggetti abilitati all'apposizione del visto, della corrispondenza degli importi risultanti dalle fatture emesse e ricevute con le relative manifestazioni finanziarie (per le sole fatture di importo non inferiore a mille euro).

In presenza delle predette condizioni, il contribuente avrà diritto a una serie di benefici che ricalcano, con le opportune migliorie, le premialità già previste dall'art. 3 del D.Lgs. 127/2015 nel caso di opzione per la

trasmissione telematica, con periodicità trimestrale, dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei corrispettivi, e dall'art. 9-bis, comma 11, del D.L. 50/2017 in relazione ai nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale.

### **Regime opzionale di determinazione per cassa del reddito delle società tra professionisti**

È stata proposta l'introduzione per le società tra professionisti (di seguito "STP") di cui all'art. 10 della L. 183/2011 di un regime opzionale di determinazione secondo il criterio di cassa del reddito dalle stesse conseguito.

Il vigente sistema normativo non consente, infatti, tale opzione alle STP costituite nelle forme delle società di persone di natura commerciale che, per opzione o per obbligo, adottino il regime di contabilità ordinaria, nonché a tutte quelle costituite nelle forme di società di capitali e di società cooperativa.

Al fine, quindi, di non penalizzare ingiustificatamente le STP che non rientrano nella categoria delle imprese minori, la proposta introduce la facoltà di optare – con richiesta vicolante per un triennio rinnovabile tacitamente alla scadenza – per la determinazione del reddito ai sensi dell'art. 66 del TUIR anche a quelle STP che, per obbligo o per opzione, adottano il regime di contabilità ordinaria.

### **Proroga dei termini degli adempimenti tributari**

La sempre maggiore diffusione del Fisco digitale nel nostro Paese ha comportato che ormai la maggior parte degli adempimenti tributari debba essere effettuata con modalità telematiche.



## ATTIVITÀ DEL CNDCEC

È, tuttavia, frequentemente accaduto che gli applicativi a tal fine necessari siano stati resi disponibili o comunque abbiano avuto bisogno di sostanziali aggiornamenti soltanto pochi giorni prima della scadenza del termine previsto per l'adempimento, il che ha comportato più volte la necessità di prorogare detti termini al fine di consentire la regolare effettuazione dell'adempimento.

Onde evitare in futuro la continua reiterazione di richieste di proroga dei termini e la prassi di concedere queste ultime in prossimità della scadenza, la proposta presentata è volta ad introdurre nell'ordinamento una proroga dei termini per la presentazione di dichiarazioni e comunicazioni fiscali, nonché per il versamento dei tributi al verificarsi di eventi o circostanze che comportino gravi difficoltà per la regolare e tempestiva esecuzione di tali adempimenti e comunque in caso di ritardo nella pubblicazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi agli adempimenti stessi, la cui mancanza impedisce l'elaborazione degli applicativi necessari.

L'individuazione degli eventi e delle circostanze che comportano la proroga dei termini è stata demandata nel testo ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, ferma restando la necessità di un periodo non inferiore a novanta giorni tra la pubblicazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi al singolo adempimento e la scadenza del termine per l'effettuazione dello stesso.

Il maggior termine di trenta giorni previsto rispetto alla norma statutaria (art. 2, comma 3, L. 212/2000) è stato ritenuto indispensabile proprio per garantire il rispetto del principio ivi enunciato. Ed infatti è ragionevole ritenere che

per l'elaborazione degli applicativi necessari all'effettuazione degli adempimenti telematici occorranza quanto meno trenta giorni dalla pubblicazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi al singolo adempimento.

**Eliminazione dell'obbligo di stampa dei registri IVA**

L'art. 7, comma 4-ter, del D.L. 357/1994 stabilisce che i libri contabili tenuti con sistemi meccanografici, vale a dire il libro giornale, il libro degli inventari e i registri IVA, devono essere stampati entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale e, quindi, per le società aventi esercizio sociale corrispondente con l'anno solare, entro il 30 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

In un'ottica di semplificazione e al fine di migliorare la gestione complessiva degli adempimenti fiscali, è stato proposto di eliminare l'obbligo di stampa dei registri delle fatture emesse e delle fatture ricevute da tenere ai fini dell'IVA in quanto le annotazioni in essi contenute attengono ad informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria, il che rende superflua la loro stampa su supporto cartaceo per consentirne la conservazione.

La trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati delle fatture (ex art. 21 D.L. 78/2010) è, infatti, già di per sé sufficiente a garantire l'integrità e l'immodificabilità dei dati inviati, per cui la loro successiva stampa su supporto cartaceo non apporta alcun reale vantaggio alle esigenze di controllo degli uffici finanziari, risolvendosi in un adempimento inutile che però grava sul contribuente in



## ATTIVITÀ DEL CNDCEC

termini di costi e di spazi necessari per la conservazione dei Registri.

**Semplificazione della comunicazione dei dati e delle fatture emesse e ricevute**

Come è noto, a decorrere dal 2017, l'art. 4 del D.L. 193/2016 ha sostituito la precedente versione dell'art. 21 del D.L. 78/2010 introducendo il nuovo obbligo di comunicazione dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute (c.d. "spesometro").

Secondo il novellato art. 21, i soggetti passivi IVA sono obbligati a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, con periodicità trimestrale (per il 2017, semestrale), i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'art. 25 del DPR 633/1972, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni.

Le vicende che hanno interessato il primo invio dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre 2017 hanno evidenziato l'estrema complessità e onerosità dell'adempimento, tenuto conto della sua estrema analiticità.

Al fine di semplificare l'adempimento senza arrecare pregiudizio all'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate, è stato previsto di modificare la periodicità dell'adempimento da trimestrale ad annuale, di escludere l'obbligo di comunicare i dati di cui non è prevista l'annotazione nei registri IVA delle vendite e degli acquisti ai sensi degli articoli 23 e 25 del DPR 633/1972, ed, infine, dei dati delle fatture di modesto importo.

Tenuto conto dei notevoli disagi e degli inconvenienti tecnici verificatisi in occasione dell'invio dei dati relativi al primo semestre

2017, è stata infine prevista la disapplicazione delle sanzioni di cui all'art. 11, comma 2-bis, del D.Lgs. 471/1997 nei casi in cui l'invio dei dati corretti sia effettuato entro il 28 febbraio 2018.

**Termine per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA**

Con l'art. 2, comma 1, del D.L. 50/2017, il termine per esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA è stato ridotto di due anni rispetto alla disciplina previgente contenuta nell'art. 19, comma 1, DPR 633/1972.

Il comma 2 dell'art. 2 del D.L. 50/2017 ha inoltre modificato il termine per l'annotazione delle fatture (o altri documenti equivalenti) nell'apposito registro degli acquisti, disponendo che detta annotazione deve essere effettuata "anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno".

La norma presentata si propone di eliminare il mancato coordinamento tra la norma "sostanziale" sul termine per l'esercizio del diritto di detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti (art. 19, comma 1, DPR 633/1972) e la norma "procedurale" sul termine di annotazione nell'apposito registro IVA della fattura di acquisto (successivo articolo 25).

È stata pertanto prevista una norma che fa coincidere il termine per esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati con quello di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto.



## ATTIVITÀ DEL CNDCEC

La modifica proposta trova, altresì, giustificazione nell'esigenza di evitare che l'eccessiva ristrettezza del termine per l'esercizio del diritto di detrazione si ponga in contrasto con i principi di neutralità e di effettività di fonte comunitaria, per effetto del fondato rischio di perdere tale diritto in particolare per le fatture ricevute negli ultimi mesi dell'anno ovvero, addirittura, nell'anno successivo a quello di emissione.

**Ravvedimento operoso su comunicazione degli esiti della liquidazione e del controllo formale delle dichiarazioni**

Come è noto, l'attuale disciplina del ravvedimento operoso prevede che per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate sia possibile far ricorso a tale istituto anche dopo l'effettuazione dei controlli sostanziali, e, quindi, anche dopo che le violazioni siano state constatate con la consegna del PVC al contribuente, il quale può beneficiare della riduzione delle sanzioni ad un quinto del minimo anche se ha già avuto formale conoscenza dei rilievi che gli vengono mossi da parte degli organi competenti.

Costituisce, invece, causa ostativa all'utilizzo del ravvedimento operoso la ricezione da parte del contribuente dei c.d. "avvisi bonari", ossia delle comunicazioni degli esiti della liquidazione (o controllo automatico) e del controllo formale delle dichiarazioni ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del DPR 600/1973 e 54-*bis* del DPR 633/1972.

L'attuale quadro normativo determina, quindi, una situazione di ingiustificata disparità di trattamento tra i contribuenti che dichiarano le imposte, ma non eseguono in tutto o in parte i relativi versamenti, e coloro che, invece, non dichiarano correttamente le imposte,

macchiandosi della ben più grave violazione di infedele dichiarazione.

Al fine di eliminare tale disparità è stato previsto di integrare l'attuale testo della lettera b-*quater*) dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 472/1997 includendo tra gli atti ravvedibili con la riduzione della sanzione ad un quinto del minimo anche i c.d. "avvisi bonari", ossia le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del DPR 600/1973 e dell'art. 54-*bis* del DPR 633/1972.

In alternativa, è stata proposta la riduzione al 4% delle sanzioni dovute nel caso in cui il contribuente regolarizzi la violazione di omesso versamento entro trenta giorni dalla ricezione dell'"avviso bonario".

**Modalità di trasmissione delle delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'Imposta Unica Comunale**

Sono note le complessità che attualmente i contribuenti incontrano per il corretto assolvimento dei tributi locali (IMU, TASI e TARI, ricomprese nell'Imposta Unica Comunale - IUC). L'estrema varietà delle delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti che i comuni adottano per disciplinare detti tributi determinano una notevole difficoltà per il reperimento delle informazioni e degli elementi necessari per il calcolo dell'imposta dovuta e per l'individuazione delle varie fattispecie di esenzione e/o di agevolazione.

Per i Professionisti tali difficoltà sono destinate a moltiplicarsi, dovendo, il più delle volte, assistere contribuenti con immobili dislocati in diversi comuni italiani.



Per un'effettiva semplificazione degli adempimenti è dunque prioritario codificare le varie fattispecie di esenzione e di riduzione del prelievo, attraverso una loro standardizzazione, così come parimenti necessaria è la standardizzazione delle modalità tecniche di trasmissione in via telematica da parte dei comuni delle delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti dell'imposta unica comunale da loro adottati. L'obbligo di trasmissione in formato elaborabile dei dati rilevanti contenuti nelle predette deliberazioni e regolamenti rende, infatti, i dati leggibili e trasferibili automaticamente nei *software* dedicati al calcolo dei tributi locali, il che garantisce, al tempo stesso, celerità e correttezza nell'acquisizione di tali dati e, di conseguenza, nella determinazione delle imposte dovute.

In tale ottica, è stato proposto di demandare ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'Agenzia delle entrate e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'individuazione, in conformità con le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, delle specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile per la trasmissione in via telematica delle deliberazioni e dei regolamenti relativi all'imposta unica comunale, nonché la fissazione della data, comunque non successiva al 14 ottobre 2018, a decorrere dalla quale diventi obbligatoria l'adozione di tale modalità di trasmissione.

## TAVOLO TECNICO CNDCEC-AGENZIA DELLE ENTRATE

### Proposte che richiedono interventi di tipo normativo

- Nuovo calendario delle "scadenze" fiscali Si è valutato che il nuovo calendario deve consentire di "spaziare" adeguatamente gli adempimenti e di ridurli, senza con questo arrecare nocimento per l'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate e per le esigenze di gettito dell'Erario
- Proroga dei termini degli adempimenti nei casi di indisponibilità degli strumenti necessari. Ancor prima del nuovo calendario delle scadenze, è fondamentale per l'attività dei contribuenti e dei professionisti (e per un rispetto sostanziale dei principi dello Statuto del contribuente) l'introduzione di una norma di salvaguardia che garantisca un tempo minimo (90 giorni) per l'esecuzione degli adempimenti a partire dalla effettiva messa a disposizione degli strumenti tecnici necessari per la loro esecuzione (specifiche tecniche/*software* di trasmissione/diagnostici). La norma dovrebbe individuare le casistiche in cui poter affidare ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la possibilità di intervenire, prorogando i termini quando si configuri una violazione dei suddetti tempi minimi
- Regime premiale per la diffusione della fatturazione elettronica e la tracciabilità dei pagamenti
- Determinazione opzionale del reddito delle STP secondo il criterio di cassa
- Eliminazione obbligo di stampa Registri IVA



## ATTIVITÀ DEL CNDCEC

- Ripristino periodicità annuale dello “spesometro” con adeguate forme di semplificazione della comunicazione, tra cui l’eliminazione dell’obbligo di comunicazione dei dati delle fatture di importo minore
- Impegno unico all’effettuazione degli adempimenti fiscali del contribuente valido sino a rinuncia o revoca
- Diritto allo scomputo delle ritenute di acconto non versate dal sostituto
- Eliminazione responsabilità del Commercialista per imposte e interessi di pertinenza del contribuente in caso di visto di conformità infedele sul modello 730
- Ampliamento termine di esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA
- Riduzione sanzione per regolarizzazione omessi versamenti dopo notifica avvisi bonari
- Riduzione interesse 1% per i contribuenti minori che effettuano le liquidazioni periodiche IVA con periodicità trimestrale
- Proroga termini presentazione relazione di accompagnamento per *voluntary 2.0*
- Riporto a nuovo perdite imprese in contabilità semplificata
- Sostituzione IRAP con addizionale imposte sui redditi con invarianza di gettito, da applicarsi agli stessi soggetti passivi del tributo regionale o, in alternativa, unificazione delle deduzioni dalla base imponibile IRAP legate al fattore lavoro
- Razionalizzazione disciplina reddito di lavoro autonomo
- Esclusione dei lavoratori autonomi dallo *split payment*
- Riduzione maggiorazione 0,40% per i versamenti effettuati entro trenta giorni dalla scadenza del termine ordinario
- Incremento limiti annuali per la compensazione dei crediti di imposta
- Unificazione di IMU e TASI e standardizzazione delibere comunali
- Esonero bollatura e vidimazione dei libri sociali ed esonero tenuta del libro degli inventari per società ed enti sottoposti al controllo del collegio sindacale o del revisore unico
- Graduazione obblighi in materia di *privacy*, sicurezza sul lavoro e antiriciclaggio in funzione delle dimensioni dell’attività esercitata

**Proposte che richiedono interventi di tipo amministrativo**

- Rilascio procure e deleghe (anche su cassetto fiscale) (si sta studiando una procura preventiva del cliente da comunicare all’Agenzia in via telematica per taluni adempimenti quali accesso agli uffici, consegna documenti e varie; il progetto potrebbe coinvolgere gli Ordini per il controllo in tempo reale in *web service* dello *status* del Commercialista da delegare; per le varie dichiarazioni e comunicazioni – per le quali opera attualmente la normativa sull’impegno unico – si sta ipotizzando una procedura simile inizialmente solo per i clienti titolari di partita IVA per i quali, tramite la PEC per



## ATTIVITÀ DEL CNDCEC

loro obbligatoria, sarebbe possibile ottenere in tempo reale le credenziali per operare)

- Modalità dismissione incarico di depositario delle scritture contabili
- Ampliamento termine di re-invio delle dichiarazioni scartate (almeno 15 giorni)
- Trattamento attività formative svolte dagli enti strumentali (Fondazioni/Associazioni) degli Ordini dei Commercialisti
- Trattamento Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) costituiti dagli Ordini dei Commercialisti
- STP e firma delle dichiarazioni da parte di soggetti diversi dal suo rappresentante legale
- Criticità e segnalazioni relative alla comunicazione dati fatture
- Anomalie interfaccia *web* modello RLI
- Revisione ris. 93/E del 18.7.2017 (p. 4) su obbligo di presentazione dichiarazione IRAP da parte di soggetti che svolgono attività agricole escluse da imposizione e che determinano il diritto camerale in base al “fatturato”
- Adempimenti curatore fallimentare per operazioni successive alla chiusura del fallimento in pendenza di giudizio
- Rilascio copie parziali denunce di successione presentate in via telematica
- Controllo requisiti per rilascio visto di conformità
- Eliminazione mod. F23

## RISULTATI CONSEGUITI

## Proroghe adempimenti fiscali

1) Per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, pur restando confermata la periodicità trimestrale, il termine per la trasmissione dei dati relativi al primo trimestre 2017 è stato differito, su richiesta del CNDCEC, al 12 giugno 2017 dal D.P.C.M. 22 maggio 2017 (pubblicato in G.U. n. 124 del 30 maggio 2017). Lo slittamento del termine si è reso necessario al fine di tener conto dei tempi di adeguamento alle nuove procedure che hanno imposto, tra l'altro, l'utilizzo del servizio telematico, denominato “Fatture e Corrispettivi”, anziché del più tradizionale servizio “Entratel”.

2) Con riferimento al c.d. “nuovo spesometro”, le reiterate richieste del CNDCEC circa l'inadeguatezza del termine originariamente previsto hanno indotto il legislatore a stabilire, con l'art. 14-*ter* del D.L. 244/2016, che per il primo anno di applicazione la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute sia effettuata su base semestrale. Sin dall'approvazione del nuovo adempimento il CNDCEC ha sottolineato, a più riprese, la sua estrema complessità e gravosità in termini di costi e di tempi necessari, nonché la sua singolarità nel panorama normativo dei Paesi ad economia avanzata oltre alla sua non conformità alle raccomandazioni allo Stato italiano degli Organismi internazionali (FMI e OCSE).

Le principali problematiche riscontrate hanno riguardato l'estrema analiticità dell'adempimento e l'utilizzo di un canale di trasmissione telematica non tradizionale (SDI, anziché il più collaudato servizio “Entratel”) che ha comportato, altresì, la necessità di



## ATTIVITÀ DEL CNDCEC

sostenere rilevanti costi aggiuntivi di aggiornamento dei *software* in uso presso gli studi professionali. Avevamo anche paventato che l'enorme mole di dati richiesta (circa venti miliardi all'anno) avrebbe comportato elevati rischi di blocco dei servizi di trasmissione e gravi ritardi nel rilascio delle ricevute. A ciò si è poi inaspettatamente aggiunta la grave violazione della *privacy* dei contribuenti che siamo stati noi i primi a segnalare all'Agenzia delle entrate dopo aver riscontrato che il servizio telematico, denominato "Fatture e Corrispettivi", non garantiva la riservatezza dei dati inviati e che ha reso necessario il blocco del servizio di trasmissione dei dati nei giorni dal 22 al 25 settembre 2017.

Ne è scaturito un vero e proprio "stillicidio" di proroghe e slittamenti del termine di trasmissione della comunicazione dei dati delle fatture relative al primo semestre 2017: in un primo momento, dal 25 luglio al 16 settembre 2017 e poi al 28 settembre successivo (D.P.C.M. 5 settembre 2017). In conseguenza dei gravi disservizi più sopra segnalati il direttore dell'Agenzia delle entrate, con provvedimento del 28 settembre 2017, su richiesta del CNDCEC, ha ulteriormente differito la scadenza al 5 ottobre 2017. Infine, il termine è stato definitivamente fissato al 16 ottobre 2017 dal D.P.C.M. 5 ottobre 2017 (pubblicato in G.U. n. 259 del 6 novembre 2017).

3) Per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali, il termine in scadenza al 30 giugno 2017 è stato prorogato al successivo 20 luglio dapprima in favore dei soli titolari di reddito di impresa e ai fini delle sole imposte sui redditi dal D.P.C.M. 20 luglio 2017 (pubblicato in G.U. n. 169 del 21 luglio 2017). In seguito alle ferme richieste del CNDCEC, la proroga dei

versamenti al 20 luglio 2017 è stata poi estesa anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo ed anche ai fini dell'IRAP e dell'IVA (oltre che delle imposte sui redditi) dal D.P.C.M. 3 agosto 2017 (pubblicato in G.U. n. 191 del 17 agosto 2017).

4) Per le dichiarazioni delle imposte sui redditi, dell'IRAP e del sostituto di imposta relative al periodo di imposta 2016, i termini di presentazione in scadenza originariamente al 31 luglio 2017 (per il modello 770) e al 2 ottobre 2017 (per le dichiarazioni IRPEF/IRES e IRAP) è stato prorogato al 31 ottobre 2017 dal D.P.C.M. 26 luglio 2017 (pubblicato in G.U. n. 175 del 28 luglio 2017), al fine di tener conto delle novità in materia di ACE e delle disposizioni attuative sugli effetti fiscali dei nuovi principi contabili nazionali recate dai decreti ministeriali del 3 agosto 2017, nonché delle ulteriori novità introdotte in sede di conversione in legge del D.L. 50/2017 (conv. dalla L. 96/2017).

Si ricorda che la proroga al 31 ottobre ha interessato anche i soggetti IRES che adottano i nuovi principi contabili nazionali per i quali il D.L. 244/2016 aveva già disposto la proroga del termine al 16 ottobre 2017.

#### **Istituzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni (art. 9-bis D.L. 50/2017)**

Nel testo definitivamente approvato dell'art. 9-bis del D.L. 50/2017 (conv. dalla L. 96/2017) sono state recepite le seguenti nostre richieste:

1) includere tra le premialità da riconoscere al contribuente ritenuto "affidabile" l'esclusione dalla disciplina concernente le c.d. società "di comodo" (società non operative e società in



## ATTIVITÀ DEL CNDCEC

perdita sistematica). La lett. c) del comma 11 ora infatti prevede *“l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”*;

2) con riferimento alle premialità da riconoscere in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici prevedere l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti relativi, non soltanto all'IVA, ma anche alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive. La lett. a) del comma 11 ora infatti prevede *“l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive”*;

3) in una logica di semplificazione degli adempimenti, eliminare l'annotazione nelle scritture contabili degli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premial. Il comma 9 stabilisce infatti che *“Per i periodi d'imposta per i quali trovano applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per*

*accedere al regime premiale di cui al comma 11”*;

4) prevedere espressamente, analogamente a quanto stabilito ai fini degli studi di settore, che i livelli di affidabilità fiscale sono determinati anche dai componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, indicati in dichiarazione proprio per migliorare il proprio profilo di affidabilità. L'alinea del comma 11 prevede infatti espressamente che *“In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici, determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi di cui al comma 9, sono riconosciuti i seguenti benefici ...”*

5) coinvolgere i rappresentanti degli ordini professionali e delle organizzazioni economiche di categoria, a differenza di quanto accade ai fini degli studi di settore, sin dalla fase di elaborazione degli indici e non soltanto in sede di definitiva approvazione degli stessi. Il secondo periodo del comma 8 stabilisce infatti ora che *“La commissione [n.d.r.: di esperti] è sentita nella fase di elaborazione e, prima dell'approvazione e della pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio parere sull'idoneità dello stesso a rappresentare la realtà cui si riferisce nonché sulle attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici”*.

**Imposta sul reddito d'impresa – IRI ([art. 55-bis TUIR](#))**

Con il nuovo comma 6-bis dell'art. 55-bis del TUIR, introdotto dall'art. 58, comma 1, del D.L. 50/2017, è stata recepita la nostra proposta volta ad evitare la doppia imposizione economica sugli utili assoggettati ad IRI e distribuiti ai soci successivamente alla



**ATTIVITÀ DEL CNDCEC**

fuoriuscita dal regime o all'atto della cessazione dell'attività.

Il legislatore, al fine di superare la rilevata criticità, ha privilegiato il sistema dell'imputazione, prevedendo nelle predette circostanze il riconoscimento in capo al socio di un credito di imposta in misura pari all'IRI assolta dalla società sull'utile oggetto di distribuzione.



## COMUNICATI STAMPA

<b>27 febbraio 2017</b>	<u>Fisco: Commercialisti, Commissioni tributarie siano più indipendenti.</u>
<b>8 marzo 2017</b>	<u>Fisco, Commercialisti: si torni allo spesometro annuale.</u>
<b>8 marzo 2017</b>	<u>Fisco, Commercialisti: sì a fatturazione elettronica, ma sia certificate da professionisti qualificati.</u>
<b>16 marzo 2017</b>	<u>Fisco, Commercialisti: bene EQUIPRO, ora proseguire sulla strada del dialogo.</u>
<b>21 marzo 2017</b>	<u>Giustizia tributaria – Commercialisti, rafforzare il dialogo.</u>
<b>29 maggio 2017</b>	<u>Fisco, Commercialisti: tardiva e insufficiente la proroga per le liquidazioni IVA..</u>
<b>20 luglio 2017</b>	<u>Fisco: Commercialisti, discriminatoria l'esclusione dei professionisti dal rinvio dei versamenti.</u>
<b>20 luglio 2017</b>	<u>Fisco: Commercialisti, da Casero rassicurazioni su rinvio scadenze. "Dopo quello tardivo sui versamenti, attendiamo lo spostamento dei termini anche per gli adempimenti dichiarativi".</u>
<b>26 luglio 2017</b>	<u>Commercialisti, urgente la modifica del decreto sulla proroga dei versamenti. Il CNDCEC ribadisce anche la necessità dello slittamento dello spesometro. In un incontro odierno al MEF, il viceministro Casero conferma il rinvio dei dichiarativi al 31 ottobre (compreso il Modello 770).</u>
<b>1 settembre 2017</b>	<u>Fisco: Commercialisti, proroga spesometro del tutto insufficiente.</u>
<b>25 settembre 2017</b>	<u>Spesometro: Commercialisti, situazione inaccettabile, non risponderemo di eventuali sanzioni ai nostri clienti. Lettera del Consiglio nazionale della categoria a Padoan.</u>
<b>25 settembre 2017</b>	<u>Fisco: Commercialisti, nuova proroga spesometro assolutamente insufficiente.</u>
<b>26 settembre 2017</b>	<u>Fisco: Commercialisti, dal provvedimento di proroga altro possibile caos sullo spesometro. Per il Consiglio nazionale della categoria la scelta di affidare ai singoli uffici delle Entrate la decisione sull'eventuale disapplicazione delle sanzioni genererà ulteriori criticità.</u>
<b>3 ottobre 2017</b>	<u>Fisco: Commercialisti, giusto l'allarme di Soro su sicurezza Banche dati P.A.</u>
<b>4 ottobre 2017</b>	<u>Spesometro: Commercialisti, rinvio al 16/10? Resta intatto il nodo sanzioni.</u>
<b>4 ottobre 2017</b>	<u>Spesometro: Commercialisti, dichiarazioni SOGEI lasciano perplessi.</u>
<b>17 ottobre 2017</b>	<u>Fisco: Commercialisti, bene Ruffini su semplificazione, ma si torni al vecchio spesometro.</u>
<b>18 ottobre 2017</b>	<u>Fisco: Commercialisti, 200 mln di documenti trasmessi nel 2017.</u>



## Documenti

### DOCUMENTI DI RICERCA

#### [La fiscalità delle imprese OIC adopter \(versione estesa\)](#)

Come è noto il D.Lgs. 139/2015, in attuazione della Direttiva 2013/34/UE, ha innovato le disposizioni recate dal Codice civile relative alla redazione del bilancio e alla comunicazione finanziaria, con effetti dai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016. Ne è conseguito, l'adeguamento dei principi contabili nazionali redatti dall'Organismo Italiano di Contabilità.

Il coordinamento della disciplina in materia di IRES e IRAP con le nuove disposizioni civilistiche relative alla redazione del bilancio ed i nuovi principi contabili nazionali è stato effettuato con l'art. 13-*bis* del D.L. 244/2016, conv. con mod. dalla L. 19/2017. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2017 sono state infine emanate le disposizioni di attuazione della disciplina relativa alle ricadute fiscali delle nuove norme in materia di bilancio e dei nuovi principi OIC.

La complessità del richiamato quadro normativo ha spinto il CNDCEC a predisporre un'analisi degli effetti fiscali derivanti dall'adozione dei nuovi principi contabili nazionali.

L'elaborato costituisce uno strumento di ausilio per i professionisti chiamati a calcolare il *tax rate* dei soggetti OIC adopter alla luce del mutato contesto normativo. Nel documento, dopo una sintesi delle principali novità in ambito civilistico, sono analizzate le casistiche che possono manifestarsi con maggiore frequenza in sede di passaggio alle nuove

disposizioni e che hanno riflessi nella determinazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.



## Progetti

### GRUPPI DI LAVORO COSTITUITI

#### Fiscalità imprese OIC *adopter*

Il D.Lgs. 139/2015, in attuazione della Direttiva 2013/34/UE, ha innovato, in modo significativo, le disposizioni recate dal Codice civile relative alla redazione del bilancio e alla comunicazione finanziaria, con effetti dai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016. Ne è conseguito l'adeguamento dei principi contabili nazionali redatti dall'Organismo Italiano di Contabilità. La complessità del quadro normativo ha spinto l'area fiscalità a creare un Gruppo di lavoro che approfondisse gli effetti fiscali derivanti dall'adozione dei nuovi principi contabili nazionali.

Esito dell'attività del Gruppo sono stati due documenti dal titolo "La fiscalità delle imprese OIC *adopter*", pubblicati ad agosto e, in versione estesa, ad ottobre 2017, che si spera possano costituire un valido strumento di ausilio per i colleghi chiamati al non semplice compito di applicare le rilevanti novità in materia in un contesto normativo di non sempre agevole interpretazione.

#### Gestione tributi e rapporti con Uffici tributari

Il Gruppo di Lavoro nasce con l'obiettivo di creare uno scambio di informazioni e suggerimenti più costante e diretto tra centro e periferia in attuazione del protocollo di intesa tra CNDCEC ed Agenzia delle entrate sottoscritto il 2 maggio 2017. Il protocollo, in un quadro di proficua sinergia, prevede

l'istituzione di un Tavolo di confronto permanente a livello regionale tra Ordini territoriali e Direzioni provinciali/regionali dell'Agenzia delle entrate che consenta di risolvere le criticità organizzative eventualmente presenti in ambito locale e di creare le migliori condizioni nel rapporto tra Commercialisti ed Uffici finanziari.

A livello centrale, il protocollo prevede altresì la creazione di un Tavolo permanente a livello nazionale che dovrà prendere in carico le criticità organizzative che non riescono a trovare compiuta soluzione a livello regionale nonché sviluppare progetti, indicazioni e suggerimenti, provenienti anche dai Tavoli regionali, per rendere sempre più efficiente e collaborativo il predetto rapporto tra Commercialisti ed Uffici dell'Agenzia delle entrate.

Al Gruppo in oggetto è, infine, attribuito il compito di individuare modalità, procedure e prassi operative, nonché nuove soluzioni organizzative e gestionali volte a semplificare e migliorare i rapporti con i contribuenti e con chi li rappresenta.

#### Massimario Giustizia tributaria

Il Gruppo di lavoro è stato istituito al precipuo scopo di realizzare un Massimario nazionale della giurisprudenza tributaria di merito. Al gruppo partecipano parte referenti di ogni regione italiana.

Al fine di agevolare il lavoro di rilevazione, classificazione e ordinamento in massime delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti più significativi emessi nei singoli distretti regionali



## PROGETTI

delle Commissioni tributarie, il CNDCEC ha assunto l'incarico di promuovere la creazione di Gruppi di lavoro a livello regionale per la redazione materiale delle massime e per l'individuazione di quelle da destinare al Massimario nazionale. Al Gruppo di lavoro nazionale spetterà, poi, la decisione sulle massime da pubblicare, nonché, più in generale, quello di elaborare proposte comuni e condivise con il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e con il MEF di revisione della normativa sul processo tributario nonché progetti di formazione specialistica in materia.

**Società tra professionisti**

Il Gruppo di lavoro a carattere interdisciplinare, costituito dalle aree Fiscalità, Diritto societario e Procedure concorsuali, affronta il tema delle società tra professionisti di cui all'art. 10 della L. n. 183 del 12 novembre 2011.

Il Gruppo di lavoro intende approfondire le tematiche relative alla posizione del socio-professionista nella STP e nell'organo di amministrazione, alla tenuta delle scritture contabili, al regime fiscale e previdenziale maggiormente compatibile con le attività svolte, nonché alle opportunità rappresentate dalla multidisciplinarietà, nei limiti di compatibilità con gli ordinamenti professionali e la normativa di settore vigente.

**Economia della cultura**

Trattasi di un Gruppo di Lavoro interdisciplinare tra area Fiscalità e Non profit nato con l'obiettivo di creare nuove occasioni professionali per la categoria, potendo i commercialisti divenire interlocutori fondamentali per gli aspetti normativi, fiscali e di *management* legati al mondo della cultura.

Il Gruppo ha, altresì, l'obiettivo di assumere un ruolo anche propositivo nella stesura di norme e regolamenti in materia fiscale e amministrativa mediante la partecipazione attiva a tavoli tecnici, proposte legislative, audizioni parlamentari, etc. A tal fine si stanno avviando rapporti con istituzioni e enti di riferimento del settore quali MIBACT, ALES s.p.a., Federculture, SIAE, AIE e AGIS.

**PARTECIPAZIONE A ORGANISMI ESTERNI****Indici sintetici di affidabilità**

Come è noto, con l'art. 9-bis del D.L. 50/2017 sono stati introdotti gli indici sintetici di affidabilità per la promozione dell'osservanza degli obblighi fiscali, per la semplificazione degli adempimenti con contestuale soppressione della disciplina degli studi di settore.

Il CNDCEC ha nominato due colleghi che partecipano, come già accadeva per gli studi di settore, alla Commissione di esperti che sarà sentita nella fase di elaborazione degli indici, nonché, prima dell'approvazione e della pubblicazione di ciascun indice, sarà chiamata ad esprimere il proprio parere sia sull'idoneità dello stesso a rappresentare la realtà cui si riferisce, sia sulle attività economiche per le quali dovranno essere elaborati i nuovi indici.



### Hanno collaborato a questo numero

**Viviana Capozzi**

*Ricercatrice area fiscale Fondazione Nazionale dei Commercialisti*

**Paola Rossi**

*Ricercatrice area fiscale Fondazione Nazionale dei Commercialisti*

**Pasquale Saggese**

*Ricercatore area fiscale Fondazione Nazionale dei Commercialisti*

PER EVENTUALI SUGGERIMENTI: [INFORMATIVA@FNCOMMERCIALISTI.IT](mailto:INFORMATIVA@FNCOMMERCIALISTI.IT)

